Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02
Indirizzo Internet: www.lnd.it
E-Mail crlnd.sicilia01@figc.it

STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 294 TFT 21

DEL 20 GENNAIO 2015

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

AFFARI GENERALI Fax 091-6808498

Giattino Fabio	091 6808 **422**	sicilia.affarigenerali@lnd.it
Lo Nigro Aldo	091 6808 **421**	sicilia.affarigenerali@lndsicilia.legalmail.it **(PEC)**
Porzio Franco	091 6808 **438**	

ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D. Fax 091-6808497

Costantino Wanda 091 6808 **405** attivitaagonistica@lndsicilia.legalmail.it **(PEC)**

ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S. Fax 091-6808498

Cusimano Giusy 091 680**8 419** sicilia.sgs@figc.it
sicilia.sgs@lndsicilia.legalmail.it **(PEC)**

CAMPI SPORTIVI Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe 091 6808 **424** settoreimpiantisicilia@lnd.it
settoreimpianti@lndsicilia.legalmail.it **(PEC)**

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE Fax 091 6808462

Tribunalefederalesicilia@lnd.it tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it **(pec)**

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE Fax 091 6808462

corteappellosicilia@lnd.it cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it) **(pec)**

CONTABILITA' Fax 091 6808494 - 498

Giannopolo Calogero	091 6808 **408**	sicilia.amministrazione@lnd.it
Lo Iacono Lia	091 6808 **428**	sicilia.amministrazione@lndisicilia.legalmail.it **(PEC)**

GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496

Boatta Simona 091 6808 **463** sicilia.giudicesportivo@lnd.it
giudicesportivo@lndsicilia.legalmail.it **(PEC)**

SEGRETERIA Fax 091 6808497

Gatto Maria 091 6808 **409** gatto@lnd.it
gatto@lndsicilia.legalmail.it **(PEC)**
Cinquemani Francesco 091 6808 **425** sicilia.segreteria@lnd.it
sicilia.segreteria@lndsicilia.legalmail.it **(PEC)**

Lo Sicco Laura 091 6808 **440** crlnd.sicilia01@figc.it
sicilia.segreteria@lnd.it

COMMISSARI DI CAMPO
Lo Sicco Laura 091 6808 **440** laura.losicco@lndsicilia.legalmail.it **(PEC)**

SETTORE TECNICO Fax 091 6808498

Saccà Giovanni 091 6808 **433** sicilia.settoretecnico@lnd.it

TESSERAMENTO LND fax 091 6808498

Cutrera Giovanni 091 6808 **410** sicilia.tesseramento@lnd.it
Sconzo Giulio 091 6808 **423** sicilia.tesseramento@lnd.it
sicilia.tesseramento@lndsicilia.legalmail.it **(PEC)**

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE Fax 091 6808495

Bevilacqua Silvio 091 6808 **406** sicilia.dr5@lnd.it
Mendola Paolo 091-6808 **475** sicilia.dr5@lndsicilia.legalmail.it **(PEC)**

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE Fax 091 6808498

Mistretta Giuseppe 091 6808 **473** sicilia.femminile@lnd.it
Cutrera Giovanni 091 6808 **410** femminile@lndsicilia.legalmail.it **(PEC)**

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

ERRATA CORRIGE

Si dispone la revoca della delibera n.519/B pubblicata sul C.U. N° 280 del 13/01/2015, qui di seguito riportando il provvedimento correttamente assunto da questo Tribunale Federale Territoriale.

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento dell' Avv. Giulia Saitta per delega del Presidente Federale, si è riunito il giorno 13 gennaio 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 519/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società U.S.D. Atletico Gela (matr. 66405)
Presidente all'epoca dei fatti sig. Paradiso Cristian
N° 19 calciatori sigg. Antonuccio Giuseppe, Argetta Oscar, Bruscino Marcello, Cannizzaro Domenico, Caruso Giuseppe Giacomo, Cassarino Emanuele, Castania Nunzio, Dalpiva

Dino, Falcone Luigi, Fama Antonio, Frasca Emanuele, Giarrizzo Francesco, Maganuco Manuele Alessio, Mallia Antonino, Marchese Rocco, Pinto Andrea, Pira Giuseppe, Satorini Salvatore, Tilaro Graziano.
Campionato di Promozione 2013/2014
Violazioni: Art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 43, commi 1,2,3 e 5 N.O.I.F., e art. 4 commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n° 36.

Con nota del 12/11/2014, prot. 11.420 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, ma hanno fatto pervenire tutte le certificazioni inerenti al procedimento, giusta raccomandata del 31/12/2014.
Il rappresentante della Presidenza Federale, preso atto della regolarità delle certificazioni inviate dalle parti deferite, ha concluso rimettendosi alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale.
Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza che la Società ha tempestivamente provveduto ad acquisire le certificazioni mediche attestanti l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale proscioglie le parti deferite da ogni addebito.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento dell' Avv. Giulia Saitta per delega del Presidente Federale, si è riunito il giorno 20 gennaio 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n°520/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.P.D. Atletico Pedara (matr. 740701)
Presidente all'epoca dei fatti Sig.Caruso Andrea
N°18 calciatori meglio indicati in dispositivo
Campionato di Promozione 2013/2014
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 19/11/2014 prot. 11.432 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire memorie a difesa.
Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 1.800,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi sei a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:
l'ammenda di € 900,00 a carico della società A.P.D. Atletico Pedara (matr. 740701);
l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Caruso Andrea;
l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Ardizzone Davide, Bertini Riccardo, Castello Dario, Crispino Sebastiano, Cutrona Lorenzo, De Carlo Alessandro, Gambino Ludovico, La Rocca Danilo, Lizio Dario, Mainero Salvatore, Maugeri Danilo, Moschetto Egidio, Papotto Richard, Pensabene Enrico, Piuma Antonino, Ponzo Salvatore, Pulvirenti Salvatore, Strano Orazio, tutti tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°521/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.S.D. Cefalù Calcio (matr. 932308)
Presidente all'epoca dei fatti Sig.Cimino Salvatore
N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo
Campionato di Prpmozione 2013/2014
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 19/11/2014 prot. 11.434 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire memorie a difesa.
Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 400,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:
l'ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Cefalù Calcio (matr. 932308);
l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Cimino Salvatore;
l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Compagno Francesco, Papa Gianpiero, Spinella Massimiliano, Villafranca Paolo, tutti tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°522/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.S.D. Ciappazzi (matr. 910961)
Presidente all'epoca dei fatti Sig.La Spada Giuseppe
N°22 calciatori meglio indicati in dispositivo
Campionato di Promozione 2013/2014
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 19/11/2014 prot. 11.435 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire memorie a difesa.
Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 2.200,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi sei a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:
l'ammenda di € 1.100,00 a carico della società A.S.D. Ciappazzi (matr. 910961);
l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. La Spada Giuseppe;
l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Cagigi Giuseppe, Cagigi Salvatore, Cappadona Giuseppe, Casella Claudio, Crsafulli Cristian, Crisafulli Giuseppe, Da Campo Alberto, Donato Alessandro, Drago Ferrante Antonino, Giamo Luciano, Lanza Marco, Leone Antonino, Liuzzo Stefano, Lo Cascio Giuseppe, Magazzù Marco, Milone Mariano, Minghetti Marco, Parmaliana Fabio, Scibilia Giovanni, Scolaro Agostino, Siracusa Angelo, Sphellzaj Brigen, tutti tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°523/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.S.D. Jonica F.C. (matr. 941335 – da fusione dell'08/08/2014 con la ASD Fiumefreddese matr. 916540)
Presidente all'epoca dei fatti Sig.Lo Giudice Angelo
N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo
Campionato di Promozione 2013/2014
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 19/11/2014 prot. 11.436 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire memorie a difesa.
Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 200,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in

argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:
l'ammenda di € 100,00 a carico della società A.S.D. Jonica F.C. (matr. 941335);
l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Lo Giudice Angelo;
l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori La Guzza Salvatore, Vecchio Giovanni, tutti tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°524/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.S.D. Monreale Calcio (matr. 918942)
Presidente all'epoca dei fatti Sig.Gennaro Emanuele
N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo
Campionato di Promozione 2013/2014
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 19/11/2014 prot. 11.437 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire memorie a difesa.
Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 500,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:
l'ammenda di € 250,00 a carico della società A.S.D. Monreale Calcio (matr. 918942);
l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Gennaro Emanuele;
l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Correnti Carlo Alberto, De Lisi Davide, Ferrara

Giancarlo, Granatello Dario, Maltese Luigi, tutti tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 20 gennaio 2015

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti